

Avv. Maurizio Bufalini

P.zza Dè Salterelli 1

50122 FIRENZE

Spett.le

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Direzione Generale per la comunicazione

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA
DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE III BIS, CON DECRETO N.
2130/2021 DEL 15.6.2021**

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA competente: TAR LAZIO – ROMA, Sezione III BIS, RG 6739/2019 – udienza pubblica fissata per il giorno 22.2.2022.

2. RICORRENTE: Avv. DEBORAH LOMBARDI, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. BFLMRZ66L23D612I) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. CCCMRZ49L09H501Q).

3. AMMINISTRAZIONE INTIMATA: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 1) Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il *“corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*; 2) Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*"; 3) Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta; 4) Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100, ivi compresa la scheda di valutazione della prova; 5) Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente; 6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018; 7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante

istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43); **8)** della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli nella parte in cui non include la ricorrente; **9)** del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; **10)** dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; **11)** del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; **12)** dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata; **13)** della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019; **14)** dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali; **15)** dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio; **16)** dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio; **18)** del Decreto Dipartimentale **1.4.2021 n. 413** con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata; **19)** del Decreto Dipartimentale 14.8.2020 n. 998 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; **20)** del Decreto Dipartimentale 12.8.2020 n. 995; **21)** del Decreto Dipartimentale 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; **22)** del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 978 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati; **23)** del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 977 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati; **24)** del Decreto Dipartimentale 9.10.2019 n. 1461 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata; **25)** di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

5. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO

DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

Con PEC del 8.9.2019 (Doc.64) il DS Taddei nell'indicata qualità di membro della Sottocommissione ha precisato che, contrariamente a quanto risultante dai verbali sottoscritti da tutti i membri della sottocommissione, **I COMMISSARI NON HANNO SVOLTO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** giacché **"in quelle riunioni sono stati unicamente impostati i lavori della Sottocommissione n. 20"**.

Il medesimo Ds ha aggiunto sempre nella veste di membro della Sottocommissione n. 20 che ***"la valutazione delle prove scritte è stata infatti affidati ad altri membri"***, pertanto ***"la mia partecipazione ai lavori della Sottocommissione n. 20 è risultata del tutto inefficace ai fini della valutazione delle prove scritte"*** (v. Doc.62).

Le dichiarazioni rilasciate dal DS Taddei Paolo quale membro della Sottocommissione n. 20 con le PEC del 14.8.2019 e del 8.9.2019 (Docc.62 e 64) contrastano con tutta evidenza con quanto dichiarato e sottoscritto dalla stessa Sottocommissione con i verbali delle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) ovvero APPROVAZIONE dei criteri di valutazione della prova scritta e VALUTAZIONE delle prove scritte dei candidati secondo la procedura concordata.

Tali verbali sono per ciò stesso affetti da **falsità ideologica** per l'insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull'attività svolta dalla commissione esaminatrice, con conseguente inattendibilità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale.

Pertanto, la ***mancata effettiva e fattiva partecipazione*** del DS Taddei Paolo ai lavori della sottocommissione esaminatrice n. 20 durante le sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) ***viene a minare in radice il principio di UNICITÀ ED IMMUTABILITÀ DELLA COMMISSIONE esaminatrice quale COLLEGIO PERFETTO***, con conseguente invalidità delle attività svolte e illegittimità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente interrotta per tre volte dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo assegnato per la prova.

3. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte una griglia di valutazione diversa da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019.

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI.

La Commissione esaminatrice ha dedicato alla correzione delle prove scritte il tempo assolutamente incongruo di 15,83 minuti quando si era autoimposta il tempo di 30 minuti.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

I files caricati nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione 20 risultano essere stati **CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019 DALLE ORE 20.12 ALLE ORE 20.29**, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019 con tanto di punteggi assegnati a ciascun candidato, così come risulta verificato ed attestato dai periti informatici Diego Camiciottoli di Firenze e Marco Calonzi di Roma (v. perizie Docc.22, 29 e 34).

I verbali avrebbero, invece, dovuto essere stati CREATI e caricati **nella stessa data riportata sul verbale stesso**, ovvero quella dei giorni di correzione degli elaborati (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019).

La mancata coincidenza della data di creazione dei file con la data dei lavori di correzione non può essere ritenuta una mera irregolarità formale, atteso che mette in discussione l'intera legittimità e regolarità oltre che trasparenza dell'operato della sottocommissione n. 20 che in una sola giornata ha: - caricato tutti i verbali dei lavori; - predisposto, sottoscritto e caricato a sistema i lavori dei giorni successivi (22 e 23 marzo 2019); - discusso e deliberato i lavori del 22 e 23 marzo 2019 indicati nelle due email di pari data.

6. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il file della Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) *“risulta essere un PDF in cui i metadati non risultano presenti”* e *“non è stata riscontrata alcuna data inerente alla creazione/modifica del file, di conseguenza queste informazioni risultano cancellate o omesse durante la creazione del file”* (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).

“In particolare sono assenti le informazioni riguardanti la data ed il software utilizzato per la creazione, pertanto il file RISULTA CORROTTO e probabilmente MANOMESSO, in quanto ogni tentativo di apertura viene identificato come una modifica” (PERIZIA 7.6.2019 CAMICIOTTOLI Doc.22).

Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione degli elaborati scritti

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

della ricorrente (Doc.4) *“risulta essere un PDF, creato il giorno 22 marzo alle ore 19,14”* e *“non è stata riscontrata alcuna data inerente alla modifica del file, di conseguenza **QUESTE INFORMAZIONI risultano CANCELLATE o OMESSE** durante la creazione del file, dal software PDF sharpe 1.32.2608-g”* (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).

Tutti gli atti adottati dalla Sottocommissione n. 20 risultano **‘inquinati’ dalla falsità materiale e ideologica** dei verbali e delle schede di correzione delle prove scritte della ricorrente e, conseguentemente, sono viziati per compromissione del diritto della candidata ad una valutazione della prova oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione un tempo maggiore (due mesi) per la memorizzazione della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018) mentre altre commissioni hanno rivalutato i compiti e corretto i punteggi assegnati e hanno dedicato alla correzione tempi ben maggiori, con conseguente disparità di trattamento.

8. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha separato il momento dell’esame/valutazione della prova scritta da quello della correzione e attribuzione del punteggio giacché la correzione dei compiti è avvenuta a distanza di tempo dalla loro lettura.

9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

La Commissione esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) non ha operato una valutazione congiunta delle due prove ma ha frazionato le stesse ed il relativo punteggio.

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL’IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione dell’Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è **STATO CREATO con il “nome file” attualmente visualizzato ovvero IL CODICE FISCALE DELLA STESSA Lombardi Deborah** anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato (v. Doc.22) quando il codice fiscale della candidata non avrebbe dovuto essere conosciuto dai commissari prima dello scioglimento dell’anonimato, avvenuto solo in data successiva alla correzione (25-26 marzo 2019, Doc.33).

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Ne consegue che al momento della valutazione e correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente la Commissione esaminatrice era a conoscenza del codice fiscale della candidata ragion per cui l'autrice dell'elaborato scritto era facilmente riconoscibile ed identificabile.

11. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte una griglia di correzione che presenta macro-descrittori generali che si appalesano inidonei a giustificare i diversi punteggi previsti dalla griglia stessa peraltro sulla base di scale di riferimento diverse con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale.

12. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

La Commissione esaminatrice ha effettuato una lettura assolutamente superficiale degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri pro-veritate prodotti.

6. CONTROINTERESSATI: TROCINO RITA, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE- 50133, - ANDREI SIMONA, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE – 50131 e tutti i candidati utilmente inseriti nella Graduatoria finale del concorso.

7. Lo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

8. Il Decreto n. 2130/2021 del 15.6.2021 del TAR LAZIO-ROMA Sezione III Bis ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami.

9. Il TESTO INTEGRALE del ricorso introduttivo:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA AL
PRESIDENTE DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA**

Per Avv. DEBORAH LOMBARDI, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. BFLMRZ66L23D612I) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. CCCMRZ49L09H501Q) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE-50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

- 5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.6);
6) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 23 novembre 2017 n. 1259 è stato pubblicato il BANDO per il corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali (Doc.1).

* * * * *

2. La ricorrente essendo in possesso dei prescritti requisiti ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nel termine indicato dal Bando (Doc.7), ha superato la prova pre-selettiva con il punteggio di 97,40/100 (Doc.8) ed ha, quindi, sostenuto la **PROVA SCRITTA** in data 18.10.2018 presso Laboratorio Buontalenti Via dei Bruni n.6 FIRENZE.

* * * * *

3. La Sottocommissione esaminatrice n. 20 – Liguria nella seduta del 19.3.2019 ha proceduto alla correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Docc.4-5) che risulta inferiore alla soglia minima di 70 punti stabilita dal Bando per il superamento della prova.

La ricorrente **non è stata** pertanto **ammessa alla prova orale** da parte della Commissione esaminatrice.

I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati in data 27.3.2019 con il Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che riporta l'elenco dei soli candidati ammessi alla prova orale (Doc.6).

* * * * *

4. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e lesivi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

1.1. L'art. 8 del Bando di concorso detta la disciplina dello svolgimento della prova scritta e stabilisce che "la prova ha la durata di 150 minuti" (Doc.1).

Il Bando di concorso per l'assunzione di personale costituisce in tema di pubblico impiego "lex specialis" della procedura.

* * * * *

1.2. Ora, nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE la ricorrente **HA SUBITO BEN TRE INTERRUZIONI** da parte dell'incaricata della vigilanza senza alcuna plausibile ragione e **A PROVA GIÀ AVVIATA.**

Una prima volta l'incaricata della vigilanza ha preteso di dare raccomandazioni alla ricorrente sull'utilizzo della postazione di PC ritardando lo svolgimento e l'inizio effettivo della prova per circa 4/5 minuti. Dopodiché, l'incaricata della vigilanza -mentre la candidata stava scrivendo una delle risposte- ha chiesto ed ottenuto di interrompere l'elaborazione della prova per analizzare gli otturatori auricolari (volgarmente 'tappi per orecchie') che la ricorrente indossava come protezione dai rumori esterni (causati da lavori di ristrutturazione/rifacimento in corso, campanella della scuola, discussioni a voce alta degli addetti alla vigilanza con alcuni dei candidati) e nel dubbio dichiarato che nascondessero microchip. Il che ha comportato una seconda interruzione di circa 2/3 minuti.

Infine, dopo che la candidata era riuscita a recuperare la concentrazione e stava sviluppando la traccia di unno dei quesiti assegnati, l'addetta alla vigilanza ha proceduto a visionare e controllare i testi normativi, già ispezionati prima dell'inizio della prova ed ammessi nell'aula, posizionati sul banco della ricorrente. Con ciò comportando nuovamente l'interruzione della prova per almeno 2/3 minuti (v. scambio di whatsapp del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

GLI ATTI D'INTERRUZIONE, avvenuti in tempi diversi, **HANNO complessivamente RIDOTTO IL TEMPO ASSEGNATO DI ALMENO 8/10 MINUTI EFFETTIVI**, senza considerare l'ulteriore tempo necessario per ritrovare la concentrazione interrotta ingiustificatamente per ben tre volte.

* * * * *

1.3. Gli atti di interruzione dello svolgimento della prova scritta, arbitrari ed illegittimi, hanno determinato non solo la deconcentrazione del concorrente ma anche **la riduzione oggettiva del tempo di durata della prova** rispetto alla durata di 150 minuti stabilita dal Bando, con **EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO** tra partecipanti alla stessa prova concorsuale (v. TAR LAZIO Sez. III° Bis Ord.za 15 ottobre 2018 n. 6091 sulla rilevanza dell'"impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova" nel tempo concesso).

Tali atti interruttivi hanno quindi impedito il regolare espletamento della prova scritta in violazione anche dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

2.1. Il Bando di concorso (Doc.1) stabilisce all'art. 8 in conformità al disposto di cui all'art. 12 del Regolamento di cui al decreto del MIUR del 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) che **"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"** (Comma 4), che "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo” (Comma 6) e che può attribuirsi il seguente punteggio ai quesiti: massimo di 16 punti per ciascun quesito non espresso in lingua straniera e massimo di 10 punti per ciascun quesito in lingua straniera (Comma 8).

*Dunque, il Bando di concorso prevede **DUE PROVE SCRITTE** che risultano **DIFFERENZIATE** sia per contenuto e articolazione (quesiti a risposta aperta/quesiti a risposta chiusa), sia per valutazione (in modo automatizzato da parte del sistema telematico/in modo discrezionale da parte della commissione esaminatrice), sia per punteggio (80 punti/20 punti).*

*Si tratta allora di **due prove scritte autonome e distinte** anche se tenute nella medesima data.*

* * * * *

*2.2. L’art. 400 del D.lgvo 16.4.1994 n. 297 (TU Istruzione) stabilisce che “le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli” (Comma 9), che “**superano le prove scritte**, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quantesimi” (Comma 10) e che “**LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** e grafiche **ha luogo CONGIUNTAMENTE** secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva” (Comma 11).*

*L’art. 400 del T.U. Istruzione declina **pertanto il principio della l’unitarietà delle prove scritte** e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. **A ciascuna prova scritta deve essere attribuito lo stesso ‘peso’** e l’unico sbarramento consentito è il superamento, per ciascuna delle prove, della soglia minima di 6/10, ma non il frazionamento della valutazione.*

*Secondo la costante giurisprudenza la norma, infatti, correttamente prevede una **valutazione complessiva delle prove scritte** ai fini del raggiungimento del punteggio di 28/40 (70/100), in tal modo **valorizzando, ai fini di una compensazione, le abilità specifiche del candidato** che siano state dimostrate con il **conseguimento di un punteggio elevato in alcune di esse, purché sia raggiunto il limite minimo di sufficienza di 6/10 in ciascuna prova** (CONS. STATO Sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4022; TAR LAZIO ROMA Sez. III, 5 giugno 2018 n. 6256; CONS. STATO Sez. VI, 9 marzo 2016 n. 951; CONS. STATO Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2677 n. 4022).*

* * * * *

2.2. *Ne consegue che con la clausola n. 8 del Bando (Comma 8 prima parte) e con l'art. 12 del Regolamento l'Amministrazione Bando (Comma 2 prima parte) (Docc.1-2) ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo 80 punti per la valutazione delle prove non espresse in lingua straniera e altri 20 punti per quelle in lingua straniera, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla normativa. E infatti il punteggio 'totale' della prova è calcolato in base alla clausola bandizia che ha operato illegittimamente la sommatoria del punteggio in ottantesimi della prova non in lingua con quello in ventesimi della prova in lingua straniera.*

*All'esito delle prove scritte **la ricorrente ha riportato** il punteggio di 47,25/80 (corrispondente a 60/100) per i quesiti non espressi in lingua straniera ed il punteggio di 18/20 (corrispondente a 90/100) per i quesiti espressi in lingua straniera (v. Prova Scritta Doc.10 e Scheda di valutazione prova Doc.5) con la **MEDIA di 75/100**.*

Ai sensi dell'art. 8 Comma 8 del Bando (Doc.1) e dell'art. 10 Comma 4 del Regolamento (DM 3.8.2017 n. 138 Doc.2) "i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale".

*Pertanto, la ricorrente **avendo conseguito IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 75/100 A SEGUITO DI VALUTAZIONE UNITARIA** delle prove scritte e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, **aveva ed ha pieno TITOLO PER ESSERE AMMESSA ALLA PROVA ORALE**.*

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. *Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno disciplinato compiutamente l'iter di valutazione e di correzione delle prove scritte stabilendo in particolare che all' "accesso all'area di valutazione degli elaborati" segue "la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera" (pag.3).*

*La Commissione esaminatrice si è quindi autolimitata nel senso che alla fase della valutazione degli elaborati deve seguire quella della correzione **senza soluzione di continuità**, anche perché la correzione della prova compiuta a distanza di tempo dall'esame dell'elaborato scritto non potrebbe essere né pertinente né appropriata.*

* * * * *

3.2. *Ora, con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria ha dato atto "che durante le*

*prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di tutti gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito***” (pag.2).

Nella seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione ha effettuato la correzione delle prove scritte (non in lingua) della ricorrente (Codice elaborato n. 5005 posizione n. 30 con punteggio 47,25 v. Doc.4).

*Pertanto, la **correzione degli elaborati scritti dell’odierna ricorrente è stata compiuta a distanza di tempo dall’esame e valutazione degli stessi e CON COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA** atteso che dopo la deliberata lettura cumulativa degli elaborati **SI SONO DIMESSI TUTTI I MEMBRI DELLA COMMISSIONE**, ad eccezione del Presidente (v. verbale seduta 18.3.2019 n. 6 Doc.11 e Decreto MIUR 15.3.2019 Doc.19).*

* * * * *

3.3. *Come noto, è configurabile il **vizio dell'eccesso di potere per inosservanza di norme interne** nelle ipotesi di contrasto fra il vincolo imposto dall'amministrazione a sé stessa e il concreto suo operato (TAR LAZIO ROMA Sez. II° 30 agosto 2012 n. 7395).*

*Sussiste altresì il **vizio dell'eccesso di potere per contraddittorietà** nell'ipotesi in cui sussistano perplessità non risolte, valutazioni tra loro incompatibili, difetto di ragionevolezza tra atti discrezionali o tra atti o comportamenti adottati in circostanze del tutto analoghe e nell'esercizio del medesimo potere da parte della PA e la diversità di determinazione non sia giustificabile in base al principio della coerenza logica (tra le molte, TAR MARCHE 30 gennaio 1998 n. 115; TAR VALLE AOSTA 22 luglio 1992 n.94; TAR VALLE AOSTA 20 ottobre 1987 n.118; CONS. STATO, Sez.VI, 31 marzo 1987 n. 207).*

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI.

4.1. *Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno **“definito e approvato i verbali delle operazioni di correzione” al dichiarato fine di “garantire omogeneità di giudizio tra i candidati”**.*

*Il ‘verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte’ allegato al verbale della seduta plenaria del 25.1.2019 della Commissione esaminatrice (v. Doc.3) stabilisce, tra l’altro, che **“LA CORREZIONE di ogni prova dovrà prevedere di norma un TEMPO DI 30 MINUTI”**.*

Con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) la stessa Sottocommissione esaminatrice n. 20 che ha valutato/corretto la prova scritta dell’odierna ricorrente ha deliberato “le regole riguardanti le operazioni da

svolgere” stabilendo che “il tempo di valutazione di ogni prova scritta può essere ragionevolmente stimato in 30 (trenta) minuti”.

* * * * *

4.2. *Ora, stando al verbale della seduta del 19.3.2019 n. 7 (Doc.4) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 si è riunita ad ore 8,00 ed ha terminato i lavori ad ore 21,00. In questo lasso di tempo la Sottocommissione avrebbe valutato collegialmente gli elaborati scritti dei candidati – tre i quali anche quelli dell’odierna ricorrente (Codice n. 5005 posizione n. 30) – senza pause per pasti o altre interruzioni fisiologiche di cui invero non vi è alcuna evidenza nel verbale della seduta (con ciò violando il criterio secondo cui il verbale deve riportare il diario di tutte le operazioni v. allegato Doc.3).*

Dunque, nell’arco di 13 ore la Sottocommissione avrebbe valutato e corretto collegialmente ben n. 37 prove scritte ognuna delle quali composta da n. 5 quesiti a risposta aperta, avrebbe attribuito a ciascun quesito 8 diversi punteggi (v. Docc.5 e 10) per un totale di ben 1.480 diversi punteggi (8 x 5 x 37) in applicazione della griglia di correzione, avrebbe compilato n. 37 griglie di valutazione (v. Doc.5), avrebbe inserito il voto riportato nella lingua straniera, avrebbe calcolato il punteggio totale, avrebbe stampato, firmato e caricato sulla piattaforma le griglie di valutazione compilate, il tutto sempre collegialmente.

*Poiché non è neppure pensabile che i membri della commissione abbiano lavorato ininterrottamente senza alcuna pausa per 13 ore continuative, anche solo per esigenze fisiologiche dei commissari (n. 4), ne deriva che **il verbale non riporta in maniera puntuale e veritiera i lavori della commissione**, con conseguente illegittimità delle operazioni di correzione degli scritti della ricorrente per il vizio indicato in rubrica anche sotto questo specifico motivo. I tempi effettivamente dedicati alla valutazione e alla correzione dei compiti possono indicarsi ottimisticamente in n. 11 ore.*

* * * * *

4.3. *Se si considera il tempo necessario alla mera compilazione delle schede di valutazione e all’inserimento delle stesse nella piattaforma del sistema (almeno 2 minuti a compito), la **SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. 20 HA ALLORA DEDICATO** alla comprensione, valutazione e correzione degli elaborati scritti dell’odierna ricorrente **IL TEMPO DI 15,83 MINUTI** (11 h x 60 mins = 660 mins – 74 mins (2 mins x 37) : 37 prove) **anziché il maggior tempo di 30 minuti che si era AUTOIMPOSTA.***

Il che si traduce in appena 3,1 minuti a quesito.

In ogni caso, la Sottocommissione non ha dedicato alla lettura, comprensione e correzione delle prove scritte (n.37) esaminate durante la seduta del 19.3.2019 (v. Doc.4) il tempo di 30 minuti a prova che si era autoimposta quando – come noto – “la materia delle procedure concorsuali pubbliche è notoriamente caratterizzata da rigorosa formalità e dal principio basilare della par condicio dei concorrenti” e “in applicazione di tali canoni, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare la stretta ed esclusiva applicazione

delle regole poste preventivamente e uniformemente dalla lex specialis nei confronti di tutti i partecipanti, che devono godere di pari opportunità in occasione dell'effettuazione e della correzione delle eventuali prove di esame implicate dalla selezione” (TAR LAZIO ROMA Sez. I 10 giugno 2013 n. 5783).

* * * * *

4.4. Secondo la giurisprudenza ***l'eccessiva brevità dei tempi*** impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere gli elaborati non è sindacabile in sede di legittimità ***a meno che*** vi sia – come nel caso di specie – “***una predeterminazione***, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, ***dei tempi da dedicare alla correzione*** degli scritti” (CONS. STATO Sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1446; CONS. STATO Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 14411; CONS. STATO Sez. II, 12 febbraio 2014 n. 533 che ha ritenuto sempre sindacabile il tempo di correzione delle prove nel caso di “***evidente abnormità dell'esiguo tempo impiegato***”; CONS. STATO Sez. VI, 8 maggio 2008 n. 2129).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

5.1. Il Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto ministeriale ha predisposto ex art. 13 I° Co. Lett. c) D.M. 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) il Quadro di riferimento in base al quale “sono costruite e valutate tutte le prove” (Doc.12) che è stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta.

Il Quadro di riferimento contiene l'indicazione di n. 4 “criteri” di valutazione dei quesiti a risposta aperta e dei punti (“pesatura”) attribuiti a ciascun criterio.

* * * * *

5.2. Con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno “definito e approvato la ***griglia di correzione*** dei quesiti a risposta aperta” al dichiarato fine di “garantire omogeneità di giudizio tra i candidati”.

Orbene, il criterio n. 1 della “coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico” riportato nella ***griglia di correzione*** della prova scritta adottata da tutte le Commissioni esaminatrici (Doc.3) ***risulta manchevole*** del riferimento al nesso di funzionalità tra la “valenza strategica delle azioni proposte” e “la realizzazione di processi formativi di qualità” che invece compare nel Quadro di riferimento (Doc.12).

La griglia di correzione adottata dalla Commissione esaminatrice in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019 (v. Doc.3) riporta l'indicazione di

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Indicatori, Descrittori e Scala di riferimento ai fini della correzione delle prove scritte dei candidati ed attribuzione dei punteggi/voti.

La griglia di correzione adottata dalla Sottocommissione n. 20 per la correzione degli scritti dell'odierna ricorrente (v. Doc. 5) risulta MANCHEVOLE IN TOTO DEI DESCRITTORI, poichè riporta soltanto gli indicatori e le scale di riferimento.

Ed inoltre la griglia **RIPORTA INDICATORI DIVERSI DA QUELLI ADOTTATI IN SEDUTA PLENARIA** ovvero manchevoli delle specificazioni contenutistiche delle prestazioni culturali del candidato che invece risultano negli indicatori riportati nella griglia di correzione adotta il 25 gennaio 2019.

* * * * *

5.3 Da ciò ne consegue che la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria **HA VALUTATO E CORRETTO** gli elaborati scritti della ricorrente **IN APPLICAZIONE DI UNA GRIGLIA DI CORREZIONE DIVERSA** sia da quella predisposta dal Comitato tecnico-scientifico ex D.M. n. 138/2017 e pubblicata prima dell'espletamento della prova scritta sia da quella adottata dalla Commissione esaminatrice e dalle 37 Sottocommissioni in seduta plenaria il 25 gennaio 2019.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

6.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

Ne deriva che il test di domande somministrate ai candidati debbono essere redatte in modo che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre (TAR SARDEGNA Cagliari Sez. I 22 luglio 2011 n. 844).

L'art. 8 del Bando ha stabilito che le prova scritte sono composte anche da n. 5 QUESITI A RISPOSTA APERTA (v. Doc.1).

Con l'espressione "**quesito a risposta aperta**" si intende, in docimologia, "una prova semistrutturata che richiede al soggetto a cui viene somministrata di formulare autonomamente il testo della risposta, osservando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderla confrontabile con criteri di correzione predeterminati" (così, B. DAGNINI "Quesiti complessi e poco tempo a disposizione" in *OrizzonteScuola.it*) e cioè con specifiche scalette o griglie di correzione.

* * * * *

6.2. Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da **Indicatori** che individuano ciò che viene indagato (la coerenza e la pertinenza, l'inquadramento normativo, la sintesi, l'eshaustività e

*l'aderenza, la correttezza logico-formale v. griglia allegata al Doc.3), da **Descrittori** che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell'esaminando correlandole ad un diverso **Peso/Punteggio** specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore.*

In ambito valutativo l'Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.

* * * * *

6.3. Orbene, la Griglia di correzione della prova scritta adottata nella seduta plenaria del 25.1.2019 (v. allegato Doc.3) dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione della prova della ricorrente, si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori, collegati a Descrittori generali** che individuano **UN'UNICA PRESTAZIONE DI TIPO CULTURALE DEL CANDIDATO PER I DIVERSI PUNTEGGI** (n. 4) assegnati all'interno della scala di riferimento

*Si evidenzia, infatti, che per ogni Descrittore è previsto un **punteggio che va da un minimo ad un massimo** senza alcuna indicazione della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.*

Valga come esempio, una delle tante griglie di valutazione utilizzate in ambito scolastico in sede di scrutinio finale in cui ad ogni indicatore vengono associate valutazioni predeterminate (descrittori specifici) e collegate ai diversi punteggi da assegnare all'esaminando nella scala di riferimento (v. Doc. 20).

Con la conseguenza che la discrezionalità dell'esaminatore deve essere ed è limitata alla scelta di una delle valutazioni già presenti nella griglia (descrittore specifico), correlata automaticamente ed oggettivamente ad uno specifico voto/punteggio già indicato e da attribuire all'esaminando.

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.5) NON RIPORTA I DESCRITTORI SPECIFICI, ovvero la valutazione specifica assegnata in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO**.

*Si aggiunga che **le scale di riferimento** riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (0,5 - 2; 1 - 4; 0,25 - 1 v. Doc.3) e contemplano multipli diversi (0,50, 1 e 0,25).*

*A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) **un peso diverso**.*

*A ciascun Commissario viene, quindi, **lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione** (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato.*

* * * * *

6.4. Da ciò ne consegue che la Griglia di correzione adottata contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento) comporta **UN'ASSOLUTA ARBITRARIETÀ** nella determinazione dei punteggi concretamente assegnati alle risposte fornite dal candidato e conseguentemente **LA TOTALE INATTENDIBILITÀ** della valutazione e del punteggio complessivo della prova.*

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

7.1. *Il Quadro di riferimento in base al quale “sono costruite e valutate tutte le prove” (Doc.12) è stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta.*

La ricorrente ha quindi avuto a disposizione solo 24 ore per esaminare, studiare e memorizzare la griglia di valutazione dei compiti scritti che avrebbe svolto nonché le numerose fonti bibliografiche “per la prova in lingua inglese” ivi riportate (v. Doc.12).

E inoltre, La Sottocommissione esaminatrice n. 20 avendo valutato/corretto n. 37 prove scritte in n. 11 ore (v. verbale seduta 19.3.2019 n. 7 Doc.4) non ha certamente dedicato all'elaborato scritto della ricorrente il tempo (minimo) di 30 minuti che si era autoimposta.

La Sottocommissione nell'attribuire il punteggio di 47,25/80 alla prova non in lingua non ha tenuto conto in alcun modo dell'alto punteggio di 18/20 (9/10) conseguito dalla ricorrente nella prova di lingua straniera (v. Docc.5 e 10) con valutazione (significativamente) informatizzata e quindi automatica.

* * * * *

7.2. *Ora, i candidati assegnati alle sedi di esame della Regione SARDEGNA hanno sostenuto la prova scritta nella diversa data del 13.12.2018 (v. Avviso Diario prova scritta del 9.11.2018 Doc.15) ed hanno pertanto fruito del **maggior tempo** di oltre **due mesi** per l'esame e la memorizzazione della Griglia di valutazione delle prova nonché delle fonti bibliografiche “per la prova in lingua” ivi riportate.*

*Inoltre, **altre Commissioni esaminatrici**, come la Sottocommissione n. 37, hanno dedicato alla **valutazione e correzione** della prova scritta di ciascun candidato **il tempo (congruo e ragionevole) di 60 minuti**.*

*In particolare, la Sottocommissione n. 37 ha proceduto alla valutazione e alla correzione di n. 5 prove scritte nell'arco di n. 6 ore (v. verbale seduta 11.2.2019 Doc.13) con il risultato che la correzione di ogni prova ha registrato la durata di **72 minuti** (360 mins : 5) contro i 15,83 minuti dedicati ai compiti dell'odierna ricorrente.*

La Sottocommissione n. 24 ha inserito in calce alla griglia la valutazione complessiva dell'elaborato per ciascun candidato, denotando particolare cura ed attenzione nell'esame e correzione della prova scritta a cui è stato per ciò stesso dedicato un tempo sicuramente maggiore a quello stabilito

dalla Commissione in sede Plenaria. (v. Doc. 21)

*La Sottocommissione n. 30 ha proceduto invece alla “rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all’unanimità, di procedere alla **rivalutazione** degli scritti” dei candidati “anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua” (v. verbale seduta del 7.3.2019 Doc.14) con il risultato che i candidati che avevano (già) ottenuto un punteggio totale insufficiente si sono visti attribuire un **nuovo punteggio** superiore alla soglia minima di 70/100 e sono stati ammessi alla prova orale.*

* * * * *

*7.3. Appare allora evidente che l’odierna ricorrente ha ricevuto un **trattamento differenziato e peggiorativo** rispetto agli altri concorrenti poiché ha avuto solo 24 ore per l’esame e la memorizzazione della griglia di valutazione degli scritti e delle fonti bibliografiche “per la prova in lingua”, ha usufruito di minore considerazione in sede di correzione delle prove scritte e non ha beneficiato della rivalutazione del punteggio assegnato ai quesiti a risposta aperta in ragione dell’alto punteggio conseguito nella prova di lingua straniera.*

Come noto, è configurabile il vizio dell’eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e, conseguentemente, di irragionevole diversità del trattamento riservato (CONS. STATO Sez. III 22 novembre 2018 n. 6598; CONS. STATO Sez. V 15 ottobre 2018 n. 5922; CONS. STATO Sez. VI 18 ottobre 2017 n. 4824).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

8.1. Nella seduta del 19.3.2019 (Doc.4) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 ha attribuito ai Quesiti a risposta aperta dell’odierna ricorrente il punteggio insufficiente di 47,25/80 mentre i quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) - assoggettati a valutazione automatica - hanno significativamente totalizzato un punteggio prossimo al massimo (18/20) (v.Docc.5 e 10).

La ricorrente ha quindi conseguito il punteggio totale di 65,25/100 e non è stata ammessa all’orale per uno scarto di appena 4,75 punti.

* * * * *

*8.2. Il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione esaminatrice è il risultato di una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente (v. Doc.10) che – si evidenzia – **ha ottenuto punteggi elevatissimi nelle prove assoggettate a valutazione automatica** da parte del sistema informatico e quindi sottratte alla discrezionalità del giudizio della Commissione.*

*E infatti la ricorrente ha totalizzato nella **Prova Preselettiva il punteggio di 97,40/100** (v. Doc.8) mentre ha conseguito il **punteggio di 18/20** nei Quesiti a risposta chiusa (Lingua Straniera) (Doc.5).*

E’ noto che il giudizio della Commissione esaminatrice comporta una

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica censurabile unicamente sul piano della legittimità.

*Sennonché, **non possono essere trascurate le esigenze di protezione contro il cattivo uso della discrezionalità tecnica** (v. TAR LOMBARDIA BRESCIA II° Sez. 9 novembre 2012 n. 1781; TAR MILANO Sez. III 21 maggio 2012 n. 1381).*

* * * * *

8.3. Orbene, con i Pareri pro-veritate del 13.5.2019 e del 15.5.2016 (Docc.16-17) il DS Vagnoli Valerio e il DS Tortora Gilda hanno evidenziato il livello qualitativamente alto delle risposte fornite dalla ricorrente ai Quesiti somministrati ed hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 necessaria per l'ammissione alla prova orale.

In particolare, con il parere pro-veritate del 15.5.2019 il DS Tortora Gilda ha attribuito agli scritti della ricorrente il punteggio 'prudenziale' minimo di 84,50/100 (v. Doc.17).

Si è affermato che i pareri "pro veritate" acquistano rilievo ex art. 64 I° Co. Cpa quando gli elaborati giudicati insufficienti non presentino lacune o difetti talmente gravi ed evidenti da frustrare immediatamente ogni sforzo difensivo e quando i pareri si presentino equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli degli scritti del candidato come nel caso di specie (TAR CALABRIA CATANZARO, sez. II, 12 settembre 2013, n. 450; TAR LOMBARDIA BRESCIA II° Sez. 9 novembre 2012 n. 1781; TAR MOLISE CAMPOBASSO Sez. II, 16 gennaio 2012 n. 5).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE e SULLA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA

*1. Quanto al **fumus boni iuris**, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso.*

* * * * *

*2. Quanto al **periculum**, si rileva che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per almeno 18 mesi.*

*I tempi ordinari del processo risultano certamente inadeguati a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la **prova orale terminerà** entro il mese di **giugno 2019**, con assunzioni dei vincitori del Concorso a partire dal 1.9.2019 (v. Scheda tempistica Concorso Doc.18).*

* * * * *

3. Peraltro, “nel caso di specie deve essere privilegiato il *favor participationis* il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch’esso diverso da come è inteso nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest’ultimo caso è un corollario dell’art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall’art. 2 della Cost.” (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparizione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente l’interesse della ricorrente all’ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

P.Q.M.

**SI CHIEDE ALL’ECC.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO**

*di sospendere i provvedimenti impugnati e disporre con decreto cautelare monocratico ex art. 56 CPA l’ammissione con riserva della ricorrente **alla prova orale***

E SI CHIEDE ALTRESI’ CHE

codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) in via preliminare, *sospendere* i provvedimenti impugnati e *ordinare l’ammissione* con riserva della ricorrente **alla prova orale;**

2) nel merito, accogliere il presente ricorso e per l’effetto *annullare* i provvedimenti impugnati e *disporre* l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.**

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l’audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale ex art. 63 III° Co. Cpa sui seguenti capitoli:

1) DCV che “Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l’incaricata della sorveglianza ha dato raccomandazioni alla sig.ra Lombardi Deborah sull’utilizzo della postazione di PC a prova già avviata”;

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

2) DCV che “Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l’incaricata della sorveglianza ha ispezionato i ‘tappi per orecchie’ che la sig.ra Lombardi Deborah portava a prova già avviata”;

3) DCV che “Durante lo svolgimento della prova scritta tenutasi il 18.10.2018 presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE l’incaricata della sorveglianza ha controllato e sfogliato i testi normativi posizionati dalla ricorrente sul banco a prova già avviata”.

Si indica come TESTIMONE: IANNALFO Nicola nato a Vignola (MO) il 06.06.1973 residente in Borgo San Lorenzo (FI) al viale IV Novembre n. 22 (C.F. NNL NCL 73H06 L885N).

Si deposita:

- 1) Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 (**prov. impugnato**)
- 2) Decreto 3 agosto 2017 n. 138 MIUR (Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”) (**prov. impugnato**)
- 3) Provvedimento del 25.1.2019 della Commissione del corso-concorso e delle 37 Sottocommissioni esaminatrici e relativi allegati (**prov. impugnato**)
- 4) Provvedimento del 19.3.2019 della Sottocommissione n. 20 – Liguria di correzione della prova scritta (**prov. impugnato**)
- 5) Scheda di valutazione della prova scritta (**prov. impugnato**)
- 6) Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 e allegato elenco nella parte in cui non ammette la ricorrenti alla prova orale (**prov. impugnato**)
- 7) Domanda di partecipazione al Concorso Dirigenti Scolastici del 5.12.2017
- 8) Prova Preselettiva Lombardi Deborah con punteggio 97,40
- 9) Scambio whatsapp Lombardi – Iannalfo del 18.10.2018
- 10) Prova Scritta Lombardi Deborah con punteggio totale 65,25
- 11) Verbale 18.3.2019 n. 6 Sottocommissione n. 20 – Liguria
- 12) Quadro di riferimento della prova scritta ex D.M. n. 138/2017
- 13) Verbale 11.2.2019 n. 1 Sottocommissione n. 37
- 14) Verbale 7.3 .2019 Sottocommissione n. 30
- 15) Avviso Diario prova scritta del 9.11.2018 SARDEGNA
- 16) Parere pro-veritate DS Vagnoli Valerio
- 17) Parere pro-veritate DS Tortora Gilda
- 18) Scheda tempistica Concorso
- 19) Decreto MIUR 15.3.2019
- 20) Griglia di valutazione del profitto Liceo Machiavelli di Firenze
- 21) Griglia di correzione della Sottocommissione n. 24.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 17 maggio 2019

*Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Maurizio Cecconi*

10. II TESTO INTEGRALE del primo ricorso per motivi aggiunti:

***“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
SEDE DI ROMA***

(NRG 6739/2019; CC 16.7.2019)

***RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI ADOZIONE
DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI***

*Per Avv. DEBORAH LOMBARDI, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. BFLMRZ66L23D612I) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. CCCMRZ49L09H501Q) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra TROCINO RITA, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE-50133 -

- Sig.ra ANDREI SIMONA, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

- 1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.1);*
- 2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.2);*
- 3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);*
- 4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);*
- 5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell’allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.6);*
- 6) del Verbale d’aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);*
- 7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);*
- 8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.*

FATTO

1. La ricorrente ha ricevuto la Perizia informatica del tecnico Camiciottoli Diego il 7.6.2019 (Doc.22), i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 della Sottocommissione n. 20 (Docc.23-27) a mezzo email del 10.6.2019 di altro candidato (Doc.28) non avendo il MIUR ottemperato alla richiesta di accesso del 12.5.2019 (Doc.41), le Perizia informatiche del tecnico Calonzi Marco il 24.6.2019 e il 25.6.2019 (Docc.29 e 34) nonché il verbale d’aula della prova scritta del 18.10.2018 in data 10.6.2019 (Doc.30).

La ricorrente è venuta altresì a conoscenza che il componente della sottocommissione n. 12 Angelo Francesco Marcucci ricopre la carica di Sindaco del Comune di ALVIGNANO dall’articolo di giornale “Concorso col baco” pubblicato da L’Espresso in data 16.6.2019 (Doc.42).

Il Dr. Marcucci risulta essere stato eletto Sindaco del Comune di Avignano in data 25.6.2017 e riveste tuttora le medesima carica di Sindaco come risulta dai documenti allegati (Docc.42 e 46-47).

* * * * *

2. Si rende, pertanto, necessario proporre motivi aggiunti avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché impugnare con i motivi aggiunti il verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30) e il Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sottocommissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43).

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e lesivi per i seguenti ulteriori motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.

*1.1. L'art. 16 del Decreto del MIUR 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) elenca le "condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso" e stabilisce tra l'altro che "i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso a) **non possono ...ricoprire cariche politiche** ...e c) **non debbono svolgere, o avere svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici**".*

*A norma dell'art. 35 III° Co. D.lgvo 30.3.2001 n. 165 "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: ...e) **composizione delle commissioni** esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **che non ricoprano cariche politiche** e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".*

*Infine, l'art. 9 II° Co. Del DPR 9.5.1994 n. 487 sancisce il divieto per "**coloro che ricoprano cariche politiche**" di far parte delle commissioni esaminatrici di concorso.*

* * * * *

1.2. Con il Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci quale componente della 12° Sottocommissione, la Dr.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione e la Dr.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione.

***Ora**, il Dr. Angelo Francesco Marcucci risultava essere al momento della nomina il Sindaco del Comune di Alvignano e ancora oggi ricopre tale carica politica (v. articolo L'Espresso 16.6.2019, Risultati Elezioni Comune di*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Alvignano e Composizione Consiglio Comunale Comune di Alvignano Docc.42 e 46-47) ragion per cui non poteva essere nominato in nessuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 decreto MIUR 3.8.2017 n. 138, all'art. 35 III° co. lett. e) D.lgvo 30.3.2001 n. 165 e all'art. 9 II° co. DPR 9.5.1994 n. 487.

*La Dr.ssa Davoli (anche quale Presidente dell'associazione "Insegnare sicuri" che organizza corsi di formazione per personale docente e dirigenti scolastici) e la Dr.ssa Busceti risultano invece **avere svolto corsi di formazione per Dirigenti Scolastici** sin dall'anno precedente all'indizione del concorso (v. Corso di Formazione DS di ANDIS 13.10.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Elisabetta Davoli Doc.44 e Corso di Formazione DS di Re.N.Is.A 6-7.3.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Francesca Busceti Doc.45). Le stesse non avrebbero potuto pertanto essere nominate come componenti delle sotto-commissioni.*

* * * * *

***1.3.** Con le determinazioni assunte **nella seduta plenaria** del 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno validato i quesiti ed hanno "definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta".*

*Il verbale della seduta del 25.1.2019 dà atto che "partecipano alla riunione anche le 37 Sottocommissioni esaminatrici" (pag.1) e il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti **HANNO PERSONALMENTE FIRMATO E SOTTOSCRITTO IL VERBALE DELLA SEDUTA** quali componenti della 12° Sottocommissione, della 11° Sottocommissione e della 18° Sottocommissione (v. pagg. 2-3 Doc.3).*

Alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 hanno quindi preso parte anche i membri** Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 **quando e nonostante che tali soggetti versassero in situazioni di incompatibilità.

* * * * *

***1.4.** E' ben noto che "la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggiano quali **collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti** ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte" (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641) cosicché "la presenza anche di UN SOLO componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte" (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670). Ne consegue che "la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione" delle*

prove scritte e “tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato” (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

* * * * *

1.5. Con le sentenze 2 luglio 2019 n. 8655 e 3 luglio 2019 n. 8670 il TAR LAZIO in accoglimento della censura di cui sopra ha già pronunciato l’“annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.

*Giova ricordare che quando il giudicato di annullamento venga a incidere su di un atto plurimo inscindibile oppure su di un atto scindibile ma annullato per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari, ebbene in questi casi **il giudicato di annullamento ha efficacia erga omnes** (CONS. STATO Adunanza Plenaria 27 febbraio 2019 n. 4; CONS. STATO Adunanza Plenaria 27 febbraio 2019 n. 5).*

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

2.1. *L’art. 20 comma 1 bis del CAD, il DPCM 3.12.2013, il DPCM 13.11.2014 e le linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informatici (Docc. 32 e 40) stabiliscono che il documento informatico deve presentare anche il requisito dell’**integrità** ai fini della validità ed efficacia probatoria.*

*L’art. 10 del DPCM 13.11.2014 prescrive altresì che **al documento amministrativo informatico debbano essere “associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione”** (art. 3 comma 9) ovvero – tra gli altri - la **data di creazione**, il **software** utilizzato, l’**autore**, la **dimensione** e l’**oggetto** secondo le indicazioni riportate nell’allegato del DPCM 13.11.2014 (v. Doc.32; sul punto si veda anche PERIZIA 25.6.2019 CALONZI proc. pen. n. 75097/2019 Doc.34).*

Secondo le Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici AGID richiamate dal DPCM 13.11.2014 è necessaria l’attività di monitoraggio e controllo finalizzata alla rilevazione di eventi di sicurezza identificabili come stati che indicano il mancato rispetto delle politiche di sicurezza e che possano costituire una possibile fonte di rischio per il sistema di conservazione.

***Il controllo** deve essere effettuato attraverso “**il sistema di log che consente la registrazione degli accessi e degli eventi (operazioni)**. Vi sono: i **log** del sistema operativo (...) i **log** del data base (...) i **log** dei sistemi di rete (firewall e router)” tutti “**atti ad identificare ingressi, anomali ed errori**” e, infine, “i **log** delle applicazioni software utilizzate (...) “atti ad identificare **ingressi**,*

principali attività svolte dagli utenti, sequenze del processo, accesso ai dati”.

*“I log file degli applicativi contengono almeno le **SEGUENTI INFORMAZIONI: utente che ha eseguito l’operazione, data e ora dell’operazione; operazione eseguita**”. “I file di log non sono modificabili o eliminabili da parte degli utenti che usano il sistema (che non dispongono dei diritti di accesso) e sono analizzati da parte dei sistemisti qualora si rendesse necessaria un’indagine a seguito di malfunzionamento del sistema” (v. Doc.40 paragrafo 8.2 “controlli e monitoraggio del servizio di conservazione” pagg.104-106).*

*In particolare, le Linee Guida AGID prescrivono per ovvie ragioni di trasparenza **l’obbligo di “tracciatura” di tutte le operazioni** sui documenti informatici (“tutti i singoli eventi”) (v. pag. 105 Doc.40).*

* * * * *

2.2. Ora, *il file della Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) “risulta essere un PDF in cui i **metadati non risultano presenti**” e “non è stata riscontrata alcuna data inerente alla creazione/modifica del file, di conseguenza **queste informazioni risultano cancellate o omesse** durante la creazione del file” (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).*

*“In particolare sono assenti le informazioni riguardanti la data ed il software utilizzato per la creazione, **pertanto il file RISULTA CORROTTO** e probabilmente **MANOMESSO**, in quanto ogni tentativo di apertura viene identificato come una modifica” (PERIZIA 7.6.2019 CAMICIOTTOLI Doc.22).*

Non è dato sapere, quindi, chi e con quale perizia abbia corretto l’elaborato della ricorrente, visto che la Sotto-Commissione ha operato in due composizioni diverse.

E’ certo che se l’avesse corretto la Sotto-Commissione a ciò deputata utilizzando un tempo congruo e con normale diligenza e ponderatezza, sarebbe pervenuta ad una valutazione positiva dell’elaborato e tale da consentire l’ammissione all’orale della candidata, come attestato da due pareri pro-veritate di Dirigenti scolastici che hanno visionato e valutato le prove con la dovuta attenzione (v. Docc.16-17).

* * * * *

2.3. E inoltre. *Il file della Griglia di valutazione del 19.3.2019 (v. Docc.4-5) **riporta il codice fiscale della ricorrente** e non presenta date di modifica (il relativo metadato è ‘vuoto’ v. perizie informatiche Docc.22 e 29), ragion per cui risulta per tabulas creato con il codice fiscale dell’Avv. Lombardi Deborah (sul punto si veda anche PERIZIA 25.6.2019 CALONZI Doc.34).*

*Sennonché, nella data di correzione del 19.3.2019 i commissari della Sottocommissione n. 20 **non avrebbero potuto-dovuto conoscere il codice fiscale della ricorrente** giacché le operazioni di scioglimento dell’anonimato hanno avuto inizio il 25.3.2019 e si sono concluse il 26.3.2019 (v. verbale operazioni di scioglimento dell’anonimato Doc.33).*

* * * * *

2.4. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione degli elaborati scritti della ricorrente (Doc.4) “risulta essere un PDF, creato il giorno 22 marzo alle ore 19,14” e “non è stata riscontrata alcuna data inerente alla modifica del file, di conseguenza QUESTE INFORMAZIONI risultano CANCELLATE o OMESSE durante la creazione del file, dal software PDF sharpe 1.32.2608-g” (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).

Non è dato comprendere il motivo di tale mancanza. Certo è che ciò viola il diritto della candidata ad una valutazione oggettiva, trasparente e rispettosa del principio della par condicio, attesa la conoscibilità del codice fiscale.

* * * * *

2.5. Ed inoltre. Integra il delitto di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p. “la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacchè in tal caso la falsità consiste nella alterazione della “genuinità” del documento” (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 13 novembre 20145 n. 12400, Cass. Pen., Sez. V, 21 dicembre 2005, n. 14292; Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 1997, n. 5495; Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2005, n. 38083).

Come è noto, “Il verbale della seduta di un organo pubblico è un atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., che “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (v. ex multis Cass. Pen, Sez V 22.02.2019 n. 26616; Cass. Pen. Sez V, 20.12.2018 n. 47773; Cass. Pen. Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, Cass. Pen. Sez V, 15.10.2015 n. 6062; Cass. Pen Sez. 5, n. 23989 del 17/02/2015).

In data 25.6.2019 l'Avv. Lombardi ha presentato atto di Denuncia-Querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Doc.31).

* * * * *

2.6. La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l'Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità cosicché è affetto da annullabilità il provvedimento amministrativo per sua natura autoritativo se rilasciato sulla base di una condotta o di un atto la cui emanazione ha portato alla commissione di un reato (CONS. STATO Sez. V, 4 maggio 2015 n. 2237; CONS. STATO, sez. V, 17 febbraio 2014 n. 755; CONS. STATO Sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 5266) quali sono i reati di falso materiale e falso ideologico.

Ne deriva che tutti gli atti adottati dalla Sottocommissione n. 20 debbono essere annullati anche perché ‘inquinati’ dalla falsità materiale e ideologica dei verbali e delle schede di correzione delle prove scritte della ricorrente e, conseguentemente, per compromissione del diritto della candidata ad una valutazione della prova oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

* * * * *

2.7. Le falsità materiali e ideologiche denunciate hanno compromesso irrimediabilmente, viziandolo in radice, il giudizio della Commissione

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

esaminatrice circa gli elaborati scritti della odierna ricorrente che appare assolutamente carente e deficitario, con conseguente inattendibilità in toto del punteggio attribuito alle prove.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

*3.1. E' ben noto che il **criterio dell'anonimato** nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del **buon andamento e dell'imparzialità** della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.*

*La violazione di tale principio da parte della Commissione di concorso comporta una **illegittimità da pericolo c.d. astratto** e cioè un vizio della procedura derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (cfr. per tutte CONS. STATO, Sez. V, 28 settembre 2018 n. 5571; CONS. STATO, Sez. IV, 29 dicembre 2016 n. 5525; CONS. STATO Ad. Plenaria n. 26/2013).*

* * * * *

*3.2. Orbene, come verificato e certificato dalla perizia informatica del 7.6.2019 il file PDF della griglia di valutazione dell'Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è **STATO CREATO con il "nome file" attualmente visualizzato ovvero IL CODICE FISCALE DELLA STESSA Lombardi Deborah** anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato (v. Doc.22) quando il codice fiscale della candidata non avrebbe dovuto essere conosciuto dai commissari prima dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto solo in data successiva alla correzione (25-26 marzo 2019, Doc.33).*

*Si rileva che il **file di PDF non riporta alcuna eventuale operazione di rinomina** a seguito dello scioglimento dell'anonimato (v. sul punto PERIZIA 25.6.2019 CALONZI Doc.34).*

Ne consegue che al momento della valutazione e correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente la Commissione esaminatrice era a conoscenza del codice fiscale della candidata ragion per cui l'autrice dell'elaborato scritto era facilmente riconoscibile ed identificabile.

* * * * *

3.3. *Come noto, nei concorsi pubblici le regole finalizzate a garantire l'anonimato delle prove sono dettate a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione* (CONS. STATO Sez. V 11 gennaio 2013 n. 102; CONS. STATO Sez. V 26 marzo 2012 n. 1740). E tale è certamente il codice fiscale del candidato che consente l'identificazione delle generalità della persona.

Sulla "codeterminazione" all'esito negativo della prova, pare palese che senza la conoscenza dei dati anagrafici da parte di chi ha dichiaratamente corretto la prova della ricorrente, quest'ultima avrebbe avuto maggiori possibilità di un giudizio positivo, attesa anche le dichiarazioni inserite nei pareri pro-veritate in atti (v. Docc.16-17).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

4. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

4.1. *Come risulta dichiarato anche nel verbale del 19 marzo 2019 (Doc.4) durante ciascun giorno di correzione la Sottocommissione n. 20 (quella che ha provveduto alla correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente) avrebbe dovuto attribuire "per ciascun codice elaborato i punteggi relativi a ogni quesito mediante la compilazione della scheda di valutazione in tutte le sue parti" ed avrebbe immediatamente dopo dovuto procedere "a riportare i punteggi nel sistema telematico reso disponibile da CINECA e a caricare nel sistema medesimo la scheda in formato pdf sottoscritta dai componenti della sottocommissione" specificando di procedere in quel giorno alla correzione degli elaborati "da n. 4976 a n. 5012".*

Tutti i verbali dei lavori di correzione della sottocommissione 20 riportano analoga dichiarazione con contestuale identificazione specifica dei compiti di volta in volta corretti (dal 18 marzo 2019 al 24 marzo 2019 compresi, v. Docc. 35-39)

I files caricati nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione 20 risultano essere stati CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019 DALLE ORE 20.12 ALLE ORE 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019 con tanto di punteggi assegnati a ciascun candidato, così come risulta verificato ed attestato dai periti informatici Diego Camiciottoli di Firenze e Marco Calonzi di Roma (v. perizie Docc.22, 29 e 34).

I verbali avrebbero, invece, dovuto essere stati creati e caricati nella stessa data riportata sul verbale stesso, ovvero quella dei giorni di correzione degli elaborati (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019).

La mancata coincidenza della data di creazione dei file con la data dei lavori di correzione non può essere ritenuta una mera irregolarità formale, atteso che mette in discussione l'intera legittimità e regolarità oltre che trasparenza dell'operato della sottocommissione n. 20 che in una sola giornata ha: - caricato tutti i verbali dei lavori; - predisposto, sottoscritto e caricato a sistema i lavori dei giorni successivi (22 e 23 marzo 2019); - discusso e deliberato i lavori del 22 e 23 marzo 2019 indicati nelle due email di pari data.

* * * * *

4.2. Si evidenzia allora che in data 22 marzo 2019, durante la correzione degli elaborati da n. 5087 a n 5123, la sottocommissione n. 20 ha caricato a sistema i files dei lavori di correzione degli elaborati svolti in TUTTI I GIORNI IVI COMPRESI QUELLI DEI GIORNI SUCCESSIVI (riportanti i punteggi attribuiti a ciascun candidato) ovvero quelli del 23 e 24 marzo in cui la commissione ha dichiarato e sottoscritto di aver svolto la correzione degli elaborati dal n. 5124 al 5160 (23.03.2019) e dal n. 5161 al n. 5187 (24.03.2019) (v. Docc.38-39).

Sempre nella giornata del 22.03.2019 e durante la seduta di correzione degli elaborati da n. 5087 a n. 5123, la commissione ha ANCHE discusso e deliberato il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori di correzione del 23 e 24 marzo 2019 (v. e-mail Ing Beltrami allegate a Doc.37).

Il perito informatico Diego Camiciottoli ha specificato che "l'eventuale operazione di rinomina dei file non varia in alcun modo la data di creazione dei file" e "Se i file vengono creati con un sistema di scansione correttamente configurato, la data operativa di lavoro risulta allineata all'orologio atomico, ovvero all'orario effettivo; di conseguenza anche la data riportata nei metadati sarà sincronizzata con quella del sistema".

Il medesimo perito ha quindi concluso che "tutti i file analizzati riportano la medesima data di creazione" DEL 22 MARZO 2019 "un orario sequenziale iniziando dalle ore 20:12:42 alle ore 20:29:17" ed "hanno i metadati integri" (v. Doc.22)

Il software utilizzato per la creazione del pdf (poi caricato) risulta per tutti pdf sharp 1.32.2608 (www.pdfsharp.net), collegata quindi ad internet ed all'orologio "atomico" e, conseguentemente, coincidente con quello di lavorazione reale (22 marzo).

* * * * *

4.3. Non solo. Nel verbale n. 7 della seduta del 19 marzo 2019 TUTTI I MEMBRI DELLA COMMISSIONE hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 ("il giorno 19 marzo 2019 alle ore 08:00 Si è riunita la sottocommissione n. 20") e di averli terminati alle ore 21:00 ("la riunione ha termine alle ore 21:00"), SENZA ALCUNA PAUSA e/o

INTERRUZIONE DI SORTA (v. Doc. 4).

Prima delle sottoscrizioni di tutti i commissari è stato espressamente dichiarato “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante”. Subito dopo le firme del Presidente e di tutti i commissari (v. Doc. 4). Sennonché, con mail della stessa giornata del **19 marzo 2019 ORE 20:26** (quindi oltre mezz’ora prima della dichiarata fine lavori) il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne discusso e concordato con gli altri commissari, **HA PREDISPOSTO ED INVIATO dalla webmail dell’Università di Genova** a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari (“come d’accordo per le vie brevi”) il giorno e l’ora della successiva convocazione (“per il giorno mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 8:00”), nonché l’ordine del giorno della stessa convocazione (v. mail allegata al verbale n. 8 del 20.03.2019, Doc.35).

I lavori della commissione sono per tabulas terminati con la predisposizione e poi l’invio della e-mail da parte del Presidente Beltrame, ovvero **IN ORARIO ANTECEDENTE ALLE 20:26 ANZICHÉ ALLE 21:00** (come dichiarato e sottoscritto da tutti i componenti della Sottocommissione), considerato che i lavori della commissione sono terminati con la discussione e deliberazione di quanto poi oggetto della mail (v. doc. 4).

La stessa cosa è avvenuta in data 22 marzo 2019 con mail del 22 marzo 2019 ore **19:13** (allegata al verbale n. 11 del 23 marzo 2019, Doc.38) e con mail del 22 marzo 2019 ore **19:15** (allegata al verbale n. 12 del 24 marzo 2019, Doc.39).

Il tempo di correzione degli elaborati è, conseguentemente, diminuito con compromissione del diritto ad una valutazione ponderata.

* * * * *

4.4. Ora, il verbale di correzione delle prove costituisce con tutta evidenza atto pubblico.

La giurisprudenza costante di legittimità “in materia di valutazione delle attestazioni fidefacienti da parte dei pubblici ufficiali investiti delle funzioni di componenti delle commissioni di esame” ha affermato che “**le attestazioni contenute in un verbale di seduta di una commissione di esami** riflettono atti o fatti di cui il verbale è destinato a provare la verità sicchè la mendace attestazione di taluni di essi costituendo questi il necessario presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati, compromette il credito che l’ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici in quanto la **immutatio veri comporta**, da parte dei pubblici ufficiali, **la violazione del dovere giuridico di dichiarare la verità**”. La medesima giurisprudenza ha specificato, poi, che “la mancata annotazione nel verbale della commissione d’esame dell’allontanamento” di un commissario “si è risolta nella **falsa attestazione della costante ed ininterrotta presenza di quest’ultimo allo svolgimento della prova d’esame**” (v. ex multis Cass. Pen, Sez. V, 22 febbraio 2019 n. 26616; Cass. Pen. Sez. V, 20 dicembre 2018 n. 47773; Cass.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Pen. Sez. 1, 19 novembre 2018 n. 1553, Cass. Pen. Sez V, 15 ottobre 2015 n. 6062; Cass. Pen Sez. V, 17 febbraio 2015 n. 23989).

In data 25.6.2019 l'Avv. Lombardi ha presentato atto di Denuncia-Querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Doc.31).

* * * * *

4.5. *La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l'Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità cosicché debbono essere annullati gli atti e i provvedimenti della procedura concorsuale che risultino adottati sulla base di una **condotta o di un atto la cui emanazione ha portato alla commissione di un reato** (CONS. STATO Sez. V, 4 maggio 2015 n. 2237; CONS. STATO, sez. V, 17 febbraio 2014 n. 755; CONS. STATO Sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 5266).*

Le falsità materiali e ideologiche denunciate hanno compromesso irrimediabilmente, viziandolo in radice, il giudizio di valutazione della Commissione esaminatrice circa gli elaborati scritti della odierna ricorrente che appare assolutamente carente e deficitario, con conseguente inattendibilità in toto del punteggio attribuito alle prove.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

5. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

5.1. *Con le determinazioni assunte con il verbale n. 1 della seduta del 6.2.2019 la Sottocommissione n. 20 – Liguria ha stabilito in merito alla valutazione delle prove scritte di “prevedere fin da subito **una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove** medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, **prima di addivenire alla redazione finale** della scheda di ciascun “Codice elaborato” (Doc.23).*

Nelle successive sedute del 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019, 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 ha quindi proceduto alla valutazione delle prove scritte “secondo la procedura e i criteri deliberati” con il Verbale n. 1 “accedendo tramite il sistema telematico reso disponibile da CINECA ai testi e alle corrispondenti risposte dei quesiti della prova scritta espletata” (v. Docc.24-27).

Pertanto, la procedura di valutazione/correzione delle prove scritte si è articolata secondo le regole che la sottocommissione si era autoimposta in due fasi temporalmente separate: doppia lettura con relativa valutazione e attribuzione del punteggio/voto (all'esito peraltro di un'inammissibile valutazione comparativa di tutte le prove).

Dopodiché, i membri della Sottocommissione n. 20 – Liguria si sono dimessi in massa con la sola eccezione del Presidente (v. verbale seduta 18.3.2019 n. 6 Doc.11 e Decreto MIUR 15.3.2019 Doc.19).

* * * * *

5.2. Con il verbale n. 5 del 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 (prima composizione) ha deliberato all'unanimità di riunirsi per il giorno 21.2.2019 (“al fine di continuare il proprio lavoro di valutazione” degli elaborati scritti dei candidati, lavoro evidentemente non terminato v. Doc.27).

*Sennonché, con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) il Presidente ha precisato ai nuovi membri della sottocommissione appena nominati dal Ministero in sostituzione di quelli dimessi che “durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di TUTTI gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito**” (pag.2 Doc.11).*

Tale dichiarazione contrasta con quanto risulta per tabulas dichiarato e sottoscritto dalla sottocommissione n. 20 in prima composizione e si risolve, per ciò stesso, in un falso ideologico per l'insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull'attività svolta dalla commissione esaminatrice.

Come noto, l'avvenuta “doppia lettura e corrispondente valutazione” degli elaborati scritti solo di alcuni candidati costituisce una palese violazione della regola della par condicio dei concorrenti.

E infatti alcuni candidati a differenza di altri hanno fruito di un esame e una valutazione della prova più approfonditi e comunque immotivatamente differenziata con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.

* * * * *

*5.3. Con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) il Presidente, “rilevata la circostanza della **nuova composizione della sottocommissione** e di essere stato egli medesimo Presidente della sottocommissione nella precedente composizione”, ha dato atto “che durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di TUTTI gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito**” (pag.2) quando, al contrario, nelle precedenti sedute la commissione aveva effettuato anche la “corrispondente valutazione delle prove medesime” come chiaramente verbalizzato (v. Docc.23-27).*

Nella seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione ha effettuato la correzione delle prove scritte (non in lingua) anche della ricorrente (Codice elaborato n. 5005 posizione n. 30 con punteggio 47,25 v. Doc.4).

* * * * *

5.4. Dunque, le prove scritte della odierna ricorrente – che era collocata alla posizione n. 64 (5.500 – 4.941 primo compito corretto) - sono state oggetto di “doppia lettura con relativa valutazione” da parte della Sottocommissione n. 20 in una composizione totalmente differente da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto

con una scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova.

*In ogni caso, i nuovi componenti della commissione esaminatrice (tutti diversi ad eccezione del Presidente) che hanno attribuito il punteggio agli elaborati scritti dell'Avv. Lombardi **non avendo effettuato quella doppia lettura con relativa valutazione** che la commissione si era autoimposta hanno, per ciò stesso, espresso un giudizio meno ragionato e ponderato di quello che avrebbe dovuto essere per le regole che la stessa commissione si era data.*

Come noto, "la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggiavano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte" (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641).

Non potrebbe pertanto ritenersi rispettosa di tale regola l'attribuzione della fase della doppia lettura con relativa valutazione a componenti della commissione esaminatrice diversi da quelli cui è stata attribuita la fase dell'assegnazione del punteggio/voto. In altri termini, è necessario che la lettura, la valutazione e la correzione della prova siano effettuati da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

6. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

6.1. *Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE la ricorrente **ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie** da parte dell'incaricata della vigilanza come già dedotto con il ricorso introduttivo (v. scambio di whatsapp del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).*

*Gli atti di interruzione dello svolgimento della prova scritta, arbitrari ed illegittimi, hanno determinato non solo la deconcentrazione del concorrente ma anche **la riduzione del tempo di durata della prova** rispetto alla durata di 150 minuti stabilita dal Bando, con evidente disparità di trattamento tra partecipanti alla stessa prova concorsuale (v. TAR LAZIO Sez. III° Bis Ord.za 15 ottobre 2018 n. 6091).*

Se la ricorrente avesse avuto lo stesso tempo assegnato agli altri candidati, avrebbe potuto approfondire i quesiti svolti in maniera meno sintetica.

* * * * *

6.2. *Ciò nonostante, il Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018*

*trasmesso dal MIUR alla ricorrente con pec del 10.6.2019 (Doc.30) **non riporta gli atti di interruzione** 'subiti' dall'Avv. Lombardi. Anzi, il Verbale d'aula dà atto che "la prova concorsuale si è svolta con perfetto ordine e con l'osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi pubblici".*

*Il Verbale d'aula della prova scritta viene pertanto ad integrare un **falso ideologico** per l'insanabile contrasto che sussiste tra quanto verbalizzato e quanto invece è accaduto durante lo svolgimento della prova.*

Secondo la costante giurisprudenza l'Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità ragion per cui sono affetti da annullabilità tutti gli atti e i provvedimenti inquinati da falsità materiali e/o ideologiche.

Le denunciate interruzioni dello svolgimento della prova scritta hanno influito negativamente sull'esito della prova stessa solo che si consideri che hanno comportato, come pare ovvio, deconcentrazione della candidata e riduzione del tempo regolamentare assegnato per la risposta ai quesiti.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

1. Quanto al fumus boni iuris, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

2. Quanto al periculum, si ribadisce che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per almeno 18 mesi.

*I tempi ordinari del processo risultano certamente inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la **prova orale terminerà** entro il mese di **luglio 2019**, con assunzioni dei vincitori del Concorso a partire dal 1.9.2019 (v. Scheda tempistica Concorso Doc.18).*

Non sussiste alcun interesse contrapposto del MIUR idoneo a sacrificare quello del privato e tale ad impedire l'ammissione all'orale della ricorrente sia pur con riserva

*E' ovvio che **ove il MIUR fosse tenuto ad indire la sessione suppletiva della prova orale entro il 31.8.2019 con formazione della graduatoria definitiva**, come oggi nuovamente richiesto dalla ricorrente, **si escluderebbe nei fatti qualsiasi disfunzione organizzativa** derivante dalla mancata assunzione dei vincitori di concorsi come Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1.9.2019.*

*In questo modo la **graduatoria definitiva** verrebbe a comprendere anche i candidati promossi all'esame orale sia pur sotto condizione risolutiva.*

* * * * *

3. Peraltro, “nel caso di specie deve essere privilegiato il favor participationis il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch’esso diverso da come è inteso nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest’ultimo caso è un corollario dell’art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall’art. 2 della Cost.” (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati atteso che **LA SESSIONE SUPPLETIVA DELLA PROVA ORALE POTREBBE ESSERE AGEVOLMENTE INDETTA PRIMA DELL’INIZIO DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.**

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparizione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente l’interesse della ricorrente all’ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

In tal senso si veda TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460 sulla sussistenza del periculum in mora ai fini delle misure cautelari: “nella ponderazione degli interessi in conflitto, **a fronte dell’ammissione con riserva della ricorrente a partecipare alle prove selettive al fine di assicurarle l’interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso avverso la determinazione di esclusione censurata, non sussiste un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato** in questa sede azionato”.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) in via preliminare, sospendere i provvedimenti impugnati e ordinare l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale;

2) nel merito, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati e disporre l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune oppure disporre che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione oppure disporre che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l’audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione del ricorso introduttivo:

22) Perizia Informatica CAMICIOTTOLI del 7.6.2019

23) Verbale n. 1 della Sottocommissione n. 20 del 6.2.2019

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

- 24) Verbale n. 2 della Sottocommissione n. 20 del 11.2.2019*
- 25) Verbale n. 3 della Sottocommissione n. 20 del 18.2.2019*
- 26) Verbale n. 4 della Sottocommissione n. 20 del 19.2.2019*
- 27) Verbale n. 5 della Sottocommissione n. 20 del 20.2.2019*
- 28) Email di trasmissione dei verbali del 10.6.2019*
- 29) Perizia Informatica CALONZI del 24.6.2019*
- 30) Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 trasmesso con pec del 10.6.2019*
- 31) Denuncia-Querela depositata alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma il 25.6.2019*
- 32) DPCM 13.11.2014*
- 33) Verbale operazioni di scioglimento dell'anonimato del 25/26.3.2019*
- 34) Perizia Informatica CALONZI del 25.6.2019 proc. Penale n. 75097/19*
- 35) Verbale n. 8 della Sottocommissione n. 20 del 20.3.2019*
- 36) Verbale n. 9 della Sottocommissione n. 20 del 21.3.2019*
- 37) Verbale n. 10 della Sottocommissione n. 20 del 22.3.2019*
- 38) Verbale n. 11 della Sottocommissione n. 20 del 23.3.2019*
- 39) Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 20 del 24.3.2019*
- 40) Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici*
- 41) Richiesta di accesso Avv. Lombardi del 12.5.2019*
- 42) Articolo L'Espresso del 16.6.2019;*
- 43) Decreto direttoriale MIUR del 31.12.2018 prot 2080*
- 44) Corso di Formazione DS di ANDIS con la partecipazione della Dr.sa Elisabetta Davoli*
- 45) Corso di Formazione DS di Re.N.Is.A 6-7.3.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Francesca Busceti*
- 46) Risultati Elezioni Comune di Alvignano*
- 47) Composizione Consiglio Comunale Comune di Alvignano.*

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede nominarsi VERIFICATORE oppure disporsi CTU diretti a verificare e accertare **1)** i log file della piattaforma, le username e le password dei commissari della sottocommissione n. 20 in entrambe le composizioni per tutti i giorni e le ore di lavoro risultanti dai verbali nn. 1-12; **2)** il codice sorgente ovvero l'algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018 e della correzione effettuata dalla sottocommissione n. 20; **3)** da quale computer o hardware i commissari della sottocommissione n. 20 hanno inserito nel sistema telematico i files poi consegnati ai candidati; **4)** da quale computer o hardware sono state inviate le mail di convocazione della sottocommissione 20 (francesco.beltrame@unige.it); **5)** se e da quale computer o hardware sono state inviate email da parte dei commissari della sottocommissione n. 20 (francesco.beltrame@unige.it; paolo.taddei@istruzione.it; giacomo.abrusci@corteconti.it; caterina.belgrano1@istruzione.it; gianna.renzini@gmail.com;

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

paolo.sciascia@istruzione.it; andrea.damore7@istruzione.it; 6) se i commissari hanno ricevuto telefonate cui hanno risposto (tra cui il cell n. 328-1003204 del Presidente Beltrame indicato nelle mail) durante i lavori della sottocommissione n. 20.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 5 luglio 2019

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Maurizio Cecconi”

11. Il TESTO INTEGRALE del secondo ricorso per motivi aggiunti:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
SEDE DI ROMA
(NRG 6739/2019)**

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall’Avv. Catia Cantagalli (C.F. **CNTCTA76C56H501M**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell’art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;

- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE-
50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE –
50131 -

- controinteressati -

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.6);

6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED
AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.52).

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto

*l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia in parte qua ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.*

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

*La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente **INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.*

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;

2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero microchip;

3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di whatsapp del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

*La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA OPERATO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA** delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.*

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

*La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della **CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).*

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI.

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

*Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.*

*Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.*

*A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).*

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

*La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).*

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

*La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).*

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

*1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);*

*2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);*

*3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).*

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

*La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri pro-veritate prodotti che hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).*

9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v. Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

*La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle **autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti** (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) **e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.***

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella seduta

plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) È PRIVO DEI METADATI, è stato creato con il codice fiscale della ricorrente, NON CONTIENE LA TRACCIATURA di tutte le operazioni compiute e risulta essere UN PDF CORROTTO e probabilmente manomesso così come accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il "nome file" attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e non riporta alcuna operazione di rinomina nello 'storico' del file, con conseguente violazione del principio dell'anonimato.

Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL'OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO. In dispregio a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

I FILES CARICATI nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione n. 20

risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34). Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso e concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto ed inviato** di volta in volta dalla webmail dell'Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l'ora della successiva convocazione nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di **"doppia lettura con relativa valutazione"** da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.

Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1 del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre, da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE *con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate. I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.*

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52).
Si rende pertanto necessario impugnare con i motivi aggiunti tale elenco nella parte in cui non ricomprende la ricorrente.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO E AL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

1.1. *I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti giacché si tratta della 'graduatoria' dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso che il MIUR ha adottato a seguito del completamento delle prove orali.*

* * * * *

1.2. *Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.*

* * * * *

2. *Con i propri scritti difensionali l'odierna ricorrente **non ha formulato motivi di censura relativi ai profili di illegittimità** per i quali il MIUR ha predisposto e depositato la memoria di costituzione nel presente procedimento.*

Per l'esattezza, l'Avv. Lombardi non ha sollevato contestazione alcuna in ordine a: l'orario di inizio ("mancata contestualità") delle prove scritte nelle diversi sedi di esame, l'illegittimità del punteggio previsto per il superamento della prova scritta pari a 70/100 anziché 60/100, il malfunzionamento del sistema informatico (conferma e procedi, copia e incolla etc), la disparità di trattamento in merito alla consultazione dei testi di legge, il diverso livello di difficoltà dei quesiti in lingua straniera e/o la presenza nei quesiti della prova

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

scritta di “studi di caso”, i criteri di abbinamento delle prove alle commissioni esaminatrici, l’illegittimità del “solo voto numerico”, delle commissioni esaminatrici, la teorica composizione e le norme comportamentali da seguire della commissione (ma bensì il modo in cui concretamente la sottocommissione n. 20 ha operato nella duplice composizione), la violazione del principio dell’anonimato per i motivi indicati dal MIUR (procedura CINECA) avendo la ricorrente contestato le modalità concrete e fattuali con cui risulta la Sottocommissione n. 20 ha operato.

*La disparità di trattamento tra candidati della Regione Sardegna e gli altri candidati è stata denunciata dalla odierna ricorrente **in termini completamente diversi** da quelli oggi prospettati dal MIUR giacché la ricorrente ha evidenziato il maggior tempo (oltre due mesi) di cui i candidati della Regione Sardegna hanno fruito per lo studio, l’esame e la memorizzazione della griglia di valutazione della prova e delle fonti bibliografiche della prova in lingue, come già ampiamente dedotto.*

*Si ribadisce che in tema di ingiustificata disparità di trattamento la ricorrente ha eccepito e provato **FATTI ULTERIORI E DIVERSI** da quelli contestati dal MIUR (tempo maggiore di correzione; rivalutazione della prova per il punteggio conseguito nella prova in lingua etc).*

Le deduzioni difensive del MIUR sono allora del tutto ultronee e irrilevanti in quanto RIFERITE AD ALTRI RICORSI.

* * * * *

SULL’ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al fumus boni iuris, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano quantomeno “meritevoli di approfondimento”, tenuto conto in particolar modo dei pareri pro-veritate e delle perizie informatiche prodotti (Docc. 16, 17, 22, 29, 34).

Il tutto come risulta confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

*1. Quanto al periculum, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l’odierna ricorrente **ha chiesto l’annullamento non dell’intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE** espresso dalla Sottocommissione esaminatrice n. 20 per specifici profili di illegittimità che hanno inficiato lo*

*svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20** che ha corretto i compiti dell'Avv. Lombardi.*

* * * * *

*2. Le prove orali dell'intera procedura concorsuale sono ormai **terminate** ed il MIUR ha pubblicato il 17.7.2019 l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli dei singoli candidati (v. Docc.51-52).*

Non è dato quindi ravvisare come ancora attuale l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale richiamato dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3514/2019 atteso che la procedura è già conclusa.

Nel bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto non sussiste più quello ritenuto preminente dal Consiglio di Stato e diretto alla conclusione della prova orale.

* * * * *

*3. A favore dei ricorrenti, e nel bilanciamento degli interessi in conflitto, la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ha ritenuto sussistente **un DANNO NON RIPARABILE** derivante dalla esclusione dei ricorrenti candidati alle prove ed ha precisato che di converso dalla loro ammissione con riserva non deriva in concreto un pregiudizio per l'amministrazione (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).*

* * * * *

*4. A fronte della conclusione della procedura concorsuale e nelle more del processo le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** come è già avvenuto dopo la conclusione della prova scritta del concorso (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).*

* * * * *

*5. Può essere opportuno ribadire che l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale in vista dell'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1.9.2019 **risulta oggi pienamente salvaguardato e soddisfatto** dall'Ordinanza 12.7.2019 n. 3514 del Consiglio di Stato che – come ben noto – ha sospeso l'esecutività della*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

sentenza 3.7.2019 n. 8670 del TAR LAZIO e, conseguentemente, ha consentito la conclusione della procedura concorsuale. Detta Ordinanza, quindi, NON PUO' PIU' ESSERE DI IMPEDIMENTO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE PROPOSTA.

A fronte della conclusione della procedura concorsuale, non sussiste (più) alcun interesse contrapposto del MIUR idoneo a sacrificare quello del privato e tale ad impedire l'ammissione della ricorrente (con riserva) alla prova orale e in caso di superamento della prova l'inserimento a pettine nella graduatoria dei vincitori del concorso.

* * * * *

*6. Si evidenzia che **in forza di provvedimenti cautelari interinali** del TAR e/o del Consiglio di Stato **ben oltre 700 candidati hanno già avuto la possibilità di accedere alle prove scritte e/o orali** e di questi ben risultano inseriti nella graduatoria di merito.*

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

*1) **in via preliminare**, sospendere i provvedimenti impugnati IN PARTE QUA e ordinare l'ammissione con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;*

*2) **nel merito**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.*

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

51) Nota MIUR del 17.7.2019 n. 32565

52) Elenco dei candidati che hanno superato la prova orale

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 26 luglio 2019

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Catia Cantagalli"

13. Il TESTO INTEGRALE del terzo ricorso per motivi aggiunti:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
SEDE DI ROMA**

(NRG 6739/2019; CC 8.10.2019)

**TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

*Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall’Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell’art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

*- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;*

*- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;*

*- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA*

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

*- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE-50133 -*

*- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE – 50131 -*

- controinteressati -

**PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.1);

2) *Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.2);

3) *del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta* (Doc.3);

4) *del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100* (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) *del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente*** (Doc.6);

6) *del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018* (Doc.30);

7) *del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità* (Doc.43);

8) *di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso*

9) *della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR* (Doc.51) *recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente*** (Doc.52)

**NONCHE' CON IL PRESENTE ULTERIORE ATTO DI MOTIVI
AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON
RISERVA,**

10) *del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* (Doc.53);

11) *dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* (Doc.54);

12) *del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* (Doc.55);

13) *dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata* (Doc.56);

14) *della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019* (Doc.57);

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

15) dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali (Doc.58);

16) dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.59);

17) dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.60);

18) di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

FATTO

*1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia in parte qua ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.*

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

*La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente **INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.*

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;

2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero microchip;

3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di whatsapp del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

*La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA OPERATO***

UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della **CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.

Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta

indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

*La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).*

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

*1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);*

*2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);*

*3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).*

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

*La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri pro-veritate prodotti che hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).*

9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA

COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v. Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella seduta plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) È PRIVO DEI METADATI, è stato creato con il codice fiscale della ricorrente, NON CONTIENE LA TRACCIATURA di tutte le operazioni compiute e risulta essere UN PDF CORROTTO e probabilmente manomesso così come accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il "nome file" attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e non riporta alcuna operazione di

rinomina nello ‘storico’ del file, con conseguente violazione del principio dell’anonimato.

Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL’ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL’OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO. In dispregio a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

*I FILES CARICATI nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione n. 20 risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34). Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso e concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto ed inviato** di volta in volta dalla webmail dell’Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l’ora della successiva convocazione nonché l’ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).*

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA’ ED IMMUTABILITA’ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE’ DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

*Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di “**doppia lettura con relativa valutazione**” da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all’interno dello stesso***

***procedimento valutativo della prova** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.*

*Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1 del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre, da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.*

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate. *I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.*

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52) ed i provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

4. Con istanza di accesso del 9.8.2019 (Doc.61) l'Avv. Lombardi ha chiesto al IIS Lunardi di Brescia copia delle attestazioni di timbratura delle presenze presso l'Istituto scolastico di Brescia tramite badge del Dirigente scolastico Prof. Paolo Taddei che risulta **membro della Sottocommissione n. 20 (in prima composizione) e presente alle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 presso l'Università di Genova, facoltà di Ingegneria Dipartimento DIBRIS (v. Docc.23-27).**

*Con PEC del 14.8.2019 (Doc.62) il DS Taddei ha rifiutato la consegna dei documenti richiesti ed ha affermato – a giustificazione del diniego – di **non avere avuto “alcun ruolo nella valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale assegnati alla Sottocommissione n. 20/Liguria avendo preso parte solamente ad alcune riunioni preliminari”**.*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*Il medesimo Ds ha precisato sempre nella veste di membro della Sottocommissione n. 20 che “la **valutazione** delle prove scritte è stata infatti **affidati ad altri membri**”, pertanto “la **mia partecipazione** ai lavori della Sottocommissione n. 20 è risultata **del tutto inefficace ai fini della valutazione** delle prove scritte”.*

Con successiva PEC del 16.8.2019 (Doc.63) l’Avv. Lombardi ha precisato che nei verbali allegati (v. Docc.23-27) risulta che lo stesso Taddei abbia proceduto, unitamente agli altri membri della Sottocommissione, prima alla “discussione e decisioni relative alla procedura ed ai criteri di valutazione della prova scritta” (v. verbale 6.2.2019 n. 1 Doc.23) e poi alla “valutazione della prova scritta secondo i criteri deliberati” (v. verbali 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 Docc.24-27) invitandolo nuovamente ad effettuare la consegna degli atti e documenti già richiesti.

*Con PEC del 8.9.2019 (Doc.64) il DS Taddei nell’indicata qualità di membro della Sottocommissione ha dichiarato che, contrariamente a quanto risultante dai verbali sottoscritti da tutti i membri della sottocommissione, **I COMMISSARI NON HANNO SVOLTO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** giacché “**in quelle riunioni sono stati unicamente impostati i lavori della Sottocommissione n. 20**”.*

* * * * *

4.1. *Le dichiarazioni rilasciate dal DS Taddei Paolo quale membro della Sottocommissione n. 20 con le PEC del 14.8.2019 e del 8.9.2019 (Docc.62 e 64) contrastano con tutta evidenza con quanto risulta per tabulas dichiarato e sottoscritto dalla stessa Sottocommissione con i verbali delle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) ovvero APPROVAZIONE dei criteri di valutazione della prova scritta e VALUTAZIONE delle prove scritte dei candidati secondo la procedura concordata.*

*Tali verbali – che si ricorda hanno natura di atto pubblico – sono per ciò stesso affetti da **falsità ideologica** per l’insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull’attività svolta dalla commissione esaminatrice, con conseguente inattendibilità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale.*

* * * * *

4.2. Non solo. *“La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggiano quali **collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti** ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte” (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641).*

*Pertanto, la **mancata effettiva e fattiva partecipazione** del DS Taddei Paolo ai lavori della sottocommissione esaminatrice n. 20 durante le sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) **viene a minare in radice il principio di unicità ed immutabilità della commissione***

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

esaminatrice quale collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte e illegittimità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale (v. (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

* * * * *

5. In data 1.8.2019 il MIUR ha pubblicato la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso e successivamente i provvedimenti di rettifica della graduatoria del 7.8.2019 (Docc.53-57).

Si rende pertanto necessario impugnare con ulteriori motivi aggiunti tali provvedimenti nella parte in cui non ricomprendono la ricorrente.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI GIA' PROPOSTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti già proposti giacché si tratta della 'graduatoria' generale dei vincitori del concorso e dei provvedimenti di rettifica della graduatoria.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti per illegittimità derivata rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale, con il primo ricorso per motivi aggiunti e con il secondo ricorso per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

2. Con i propri scritti difensionali l'odierna ricorrente non ha formulato motivi di censura relativi ai profili di illegittimità per i quali il MIUR ha predisposto e depositato la memoria di costituzione nel presente procedimento.

Per l'esattezza, l'Avv. Lombardi non ha sollevato contestazione alcuna in ordine a: l'orario di inizio ("mancata contestualità") delle prove scritte nelle diversi sedi di esame, l'illegittimità del punteggio previsto per il superamento della prova scritta pari a 70/100 anziché 60/100, il malfunzionamento del sistema informatico (conferma e procedi, copia e incolla etc), la disparità di trattamento in merito alla consultazione dei testi di legge, il diverso livello di difficoltà dei quesiti in lingua straniera e/o la presenza nei quesiti della prova scritta di "studi di caso", i criteri di abbinamento delle prove alle commissioni esaminatrici, l'illegittimità del "solo voto numerico", delle commissioni esaminatrici, la teorica composizione e le norme comportamentali da seguire della commissione (ma bensì il modo in cui concretamente la sottocommissione n. 20 ha operato nella duplice composizione), la violazione del principio dell'anonimato per i motivi indicati

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

dal MIUR (procedura CINECA) avendo la ricorrente contestato le modalità concrete e fattuali con cui risulta la Sottocommissione n. 20 ha operato.

*La disparità di trattamento tra candidati della Regione Sardegna e gli altri candidati è stata denunciata dalla odierna ricorrente **in termini completamente diversi** da quelli oggi prospettati dal MIUR giacché la ricorrente ha evidenziato il maggior tempo (oltre due mesi) di cui i candidati della Regione Sardegna hanno fruito per lo studio, l'esame e la memorizzazione della griglia di valutazione della prova e delle fonti bibliografiche della prova in lingue, come già ampiamente dedotto.*

*Si ribadisce che in tema di ingiustificata disparità di trattamento la ricorrente ha eccepito e provato **FATTI ULTERIORI E DIVERSI** da quelli contestati dal MIUR (tempo maggiore di correzione; rivalutazione della prova per il punteggio conseguito nella prova in lingua etc).*

*Le deduzioni difensive del MIUR sono allora del tutto **ultronee e irrilevanti** in quanto **RIFERITE AD ALTRI RICORSI**.*

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al fumus boni iuris, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano quantomeno "meritevoli di approfondimento", tenuto conto in particolar modo dei pareri pro-veritate e delle perizie informatiche prodotti (Docc. 16, 17, 22, 29, 34).

Il tutto come risulta confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

*1. Quanto al periculum, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE** espresso dalla Sottocommissione esaminatrice n. 20 **per specifici profili di illegittimità** che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e **L'OPERATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20** che ha corretto i compiti dell'Avv. Lombardi.*

* * * * *

*2. L'intera procedura concorsuale è ormai esaurita **ed i vincitori di concorso hanno preso servizio nelle sedi assegnate sin dal 1 settembre 2019.***

Infatti il MIUR ha pubblicato in data 17.7.2019 l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli dei

singoli candidati (v. Docc.51-52) ed in data 1.8.2019 la graduatoria generale dei vincitori del concorso (Docc.53-54), approvata ed in seguito rettificata, con conseguente assegnazione dei ruoli regionali, anche a seguito delle rinunce pervenute (Docc.55-60) e con successive assegnazioni delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze ed immissione in ruolo dei vincitori di concorso che hanno, poi, stipulato il relativo contratto individuale di lavoro.

Non è dato quindi ravvisare come ancora attuale l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale richiamato dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3514/2019 che ha impedito la concessione dei provvedimenti cautelari richiesti.

Nel bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto non sussiste più quello ritenuto preminente dal Consiglio di Stato e diretto alla conclusione della prova orale.

* * * * *

3. A favore dei ricorrenti, e nel bilanciamento degli interessi in conflitto, la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ha ritenuto SUSSISTENTE un DANNO NON RIPARABILE derivante dalla esclusione dei RICORRENTI candidati alle prove ed ha precisato che di converso dalla loro ammissione con riserva non deriva in concreto un pregiudizio per l'amministrazione (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

4. A fronte della conclusione della procedura concorsuale e nelle more del processo le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate MEDIANTE L'INDIZIONE DI UNA SESSIONE SUPPLETIVA DELLA PROVA ORALE E L'AMMISSIONE ALLA STESSA CON RISERVA come è già avvenuto dopo la conclusione della prova scritta del concorso (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

5. Può essere opportuno ribadire che l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale in vista dell'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1.9.2019 risulta oggi pienamente salvaguardato e soddisfatto dai contratti di lavoro individuali già stipulati con i neo dirigenti vincitori di concorso.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*A fronte della conclusione della procedura concorsuale e della presa di servizio dei neo dirigenti assunti – tra l'altro - senza l'apposizione di alcuna condizione risolutiva, **NON SUSSISTE (PIÙ) ALCUN INTERESSE CONTRAPPOSTO DEL MIUR** idoneo a sacrificare quello del privato e tale ad impedire l'ammissione della ricorrente (con riserva) alla prova orale e in caso di superamento della prova l'inserimento a pettine nella graduatoria dei vincitori del concorso.*

* * * * *

*6. Si evidenzia che in forza di provvedimenti cautelari interinali del TAR e/o del Consiglio di Stato **ben oltre 700 candidati HANNO GIÀ AVUTO la possibilità di accedere alle prove scritte e/o orali**, anche dopo la conclusione delle relative prove svolte dagli altri candidati.*

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

*1) in via preliminare, sospendere i provvedimenti impugnati IN PARTE QUA e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;*

*2) nel merito, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.*

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

53) Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

54) Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

55) Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

56) Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata;

57) Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019;

58) Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali;

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

59) Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

60) Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio

61) Istanza di accesso Avv. Lombardi del 9.8.2019

62) PEC DS Taddei del 14.8.2019

63) PEC Avv. Lombardi del 16.8.2019

64) PEC DS Taddei del 8.9.2019

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Firenze-Roma, lì 18 settembre 2019

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi”

14. IL TESTO INTEGRALE del quarto ricorso per motivi aggiunti:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –

SEDE DI ROMA

(NRG 6739/2019; UD. 22.2.2022)

QUARTO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

*Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di in virtù di congiunta procura alle liti rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: **maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

*- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

dello Stato **pec:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede è domiciliato ex lege in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede è domiciliato ex lege in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38 FIRENZE-50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38 FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.6);*

6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

*9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.52)*

10) del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.53);

11) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.54);

12) del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.55);

13) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata (Doc.56);

14) della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019 (Doc.57);

15) dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali (Doc.58);

16) dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.59);

17) dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.60)

**NONCHE' CON IL PRESENTE ULTERIORE ATTO DI MOTIVI
AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO**

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

18) del Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata (Doc.65);

19) del Decreto Dipartimentale 14.8.2020 n. 998 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.66);

20) del Decreto Dipartimentale 12.8.2020 n. 995 (Doc.67);

21) del Decreto Dipartimentale 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.68);

22) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 978 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati (Doc.69);

23) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 977 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati (Doc.70);

24) del Decreto Dipartimentale 9.10.2019 n. 1461 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata (Doc.71);

25) di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

FATTO

*1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia in parte qua ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.*

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

*La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente **INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.*

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;

2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero microchip;

3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di whatsapp del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).

*La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA OPERATO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA** delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.*

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

*La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della*

CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.

Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

*La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).*

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

*1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);*

*2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);*

*3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).*

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

*La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri pro-veritate prodotti che hanno confermato che il compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).

9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v. Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella seduta plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) È PRIVO DEI METADATI, è stato creato

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*con il codice fiscale della ricorrente, **NON CONTIENE LA TRACCIATURA** di tutte le operazioni compiute e risulta essere **UN PDF CORROTTO** e probabilmente manomesso così come accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E **privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.***

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

*Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il "nome file" attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e **non riporta alcuna operazione di rinomina nello 'storico' del file**, con conseguente violazione del principio dell'anonimato.*

*Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 **NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL'ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL'OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO.** In disprezzo a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).*

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

*I **FILES CARICATI** nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione n. 20*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34). Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso e concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto ed inviato** di volta in volta dalla webmail dell'Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l'ora della successiva convocazione nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.

Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di **“doppia lettura con relativa valutazione”** da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.

Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre, da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.*

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE *con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate. I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.*

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52) ed i provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

4. In data 1.8.2019 il MIUR ha pubblicato la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso e successivamente i provvedimenti di rettifica della graduatoria del 7.8.2019 (Docc.53-57).

Detti provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

5. Con Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 (Doc.65) il Ministero dell'Istruzione ha depennato i soggetti inclusi nell'elenco ivi allegato dalla

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi ha modificato e rettificato la graduatoria generale.

*A seguito del deposito dell'ordinanza collegiale del **14.4.2021** n. 4374 la ricorrente è **venuta a conoscenza** che il MIUR aveva già sostanzialmente **rettificato** la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con il **Decreto 6 agosto 2020 n. 986** (Doc.68) che **non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**.*

*Si rende pertanto necessario impugnare con ulteriori motivi aggiunti tali provvedimenti del MI unitamente agli altri decreti di rettifica e di modifica della graduatoria generale del concorso indicati in epigrafe (Docc.66, 67, 69, 70, 71) **nella parte in cui non ricomprendono la ricorrente**.*

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI GIA' PROPOSTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti già proposti giacché si tratta dei provvedimenti di modifica e di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici.

* * * * *

*1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.*

P.Q.M.

*Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia **accogliere** il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di*

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione.*

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si allega procura alle liti in modalità telematica congiunta al ricorso e si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

65) Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata;

66) Decreto Dipartimentale 14.8.2020 n. 998 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

67) Decreto Dipartimentale 12.8.2020 n. 995;

68) Decreto Dipartimentale 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

69) Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 978 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati;

70) Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 977 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati (Doc.70);

71) Decreto Dipartimentale 9.10.2019 n. 1461 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Firenze-Roma, lì 23 maggio 2021

Avv. Maurizio Bufalini

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE
Ill.mo Sig. Presidente,

*Il sottoscritto Avv. Maurizio Bufalini in qualità di difensore di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di congiunta procura alle liti*

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio;*
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati attualmente inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi.*

CHIEDE

l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per motivi aggiunti a tutti i controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso per pubblici proclami e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 23 maggio 2021

Avv. Maurizio Bufalini"

Firenze-Roma, lì 28 giugno 2021

Avv. Maurizio Bufalini